

Apprendistato e Formazione interna all'azienda: obbligo di Regolamentazione Regionale

pubblicato, il 20 maggio 2010, sulla rivista Guida Normativa de Il Sole 24 Ore

La Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 49 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (c.d. Riforma Biagi) sull'apprendistato professionalizzante, nella parte in cui si prevede che la formazione interna dell'apprendista non debba essere regolamentata dalle Regioni ma, bensì, rimessa integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali.

La sentenza della Consulta ([n. 176 del 10 maggio 2010](#)) attiene al ricorso di ben nove Regioni italiane (Emilia Romagna, Basilicata, Veneto, Liguria, Toscana, Piemonte, Marche, Puglia e Lazio) che avevano sollevato la legittimità costituzionale in riferimento all'art. 117 della Costituzione che, nella nuova formulazione, attribuisce la formazione professionale alla potestà legislativa esclusiva delle Regioni, affidando alle stesse una competenza generale su tutto ciò che attiene agli aspetti formativi, senza necessariamente distinguere tra formazione "pubblica" esterna e formazione "privata" aziendale.

Questa esclusività nasce da un duplice riferimento Costituzionale: il principio di sussidiarietà previsto dall'art. 118 della Costituzione, che stabilisce che le attività amministrative vengano svolte dall'entità territoriale amministrativa più vicina ai cittadini; e da quanto deliberato dal comma 4, dell'art. 117 Cost., che dispone che spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

La parte oggetto della "disputa" è il comma 5-ter dell'art. 49 del D.L.vo 276/2003, introdotto dal comma 2, dell'art. 23, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della

finanza pubblica e la perequazione tributaria). In particolare, il primo periodo, ove si precisa che "in caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5" e cioè che la regolamentazione della formazione sia a carico delle Regioni. Inoltre, l'integrale rimessa alla contrattazione collettiva dei profili formativi, sempre nell'ipotesi di formazione esclusivamente interna all'azienda.

Nel ricorso, le Regioni hanno evidenziato il fatto di come fosse attribuita alla contrattazione collettiva la funzione di fonte esclusiva, in luogo di quella regionale, anche nella definizione della nozione di formazione aziendale, dei profili formativi, delle modalità di erogazione, della durata della formazione, nel riconoscimento della qualifica professionale e ciò pur in presenza di una compiuta disciplina regionale.

I ricorrenti avevano evidenziato, inoltre, come le due tipologie formative (interna ed esterna) non possano essere considerate in maniera diversa e per questo motivo gestite difformemente dai due organi (Regioni e Organizzazioni sindacali e datoriali), in quanto vi è una stretta interrelazione tra la formazione «interna» all'azienda e la formazione «esterna» tale da essere ricondotte a profili «pubblicistici» dell'istituto, soggetti alla competenza concorrente delle Regioni.

Dal canto suo, la difesa del Consiglio dei Ministri, rappresentata dall'avvocatura dello stato, aveva ritenuto non fondata la questione di legittimità, in quanto la formazione professionale che la Costituzione riserva alle Regioni è esclusivamente quella pubblica o esterna, «da impartire o negli istituti scolastici a ciò destinati, sia mediante strutture proprie regionali, sia in organismi privati con cui siano stipulati accordi ma, in ogni caso, al di fuori rispetto all'ambito aziendale». Per contro, la formazione che si svolge all'interno dell'azienda, per la sua diretta attinenza con il sinallagma contrattuale, rientra nella materia «ordinamento civile» ex art. 117, lett. 1), Cost., completamente sottratta, in linea di principio, alla regolamentazione regionale.

La Corte Costituzionale, con la sentenza in questione, equipara la formazione interna al resto della formazione professionale, prevedendo l'obbligatoria regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante ad esclusivo onere delle Regioni, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e nel rispetto dei criteri e principi direttivi.

A completamento delle risultanze della sentenza, va precisato che la Consulta ha rigettato altri due ricorsi presentati rispettivamente dalla Regione Toscana e dalle Regioni Piemonte, Marche e Basilicata. Il primo concerne la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, della Legge n. 133/2008, che aveva eliminato il limite minimo di 2 anni per l'apprendistato professionalizzante ed il secondo riguardante la legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4, della Legge n. 133/2008, che ha eliminato l'obbligo – previsto dal comma 3, dell'art. 50, del D.L.vo n. 276/2003 - di sottoscrivere, da parte delle Regioni, convenzioni con le Università, i datori di lavoro e le altre istituzioni formative, per poter utilizzare il contratto di apprendistato di alta formazione.

Roberto Camera

Il testo aggiornato dell'art. 49 del decreto legislativo n. 276/2003, con le parziali cancellazioni al comma 5-ter, di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 176 maggio 2010.

Art. 49. - Apprendistato professionalizzante

1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.

2. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

3. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione da conseguire, la durata del contratto di apprendistato professionalizzante che, in ogni caso, non può comunque essere inferiore a due anni e superiore a sei.

4. Il contratto di apprendistato professionalizzante é disciplinato in base ai seguenti principi:

a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonché della eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale;

b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo;

c) possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile;

d) possibilità di sommare i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell'apprendistato professionalizzante nel rispetto del limite massimo di durata di cui al comma 3.

e) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.

5. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante é rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali;

b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni;

c) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali;

d) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;

e) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.

(*) *Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'amministrazione pubblica di appartenenza.*

5.bis Fino all'approvazione della Legge Regionale prevista dal comma 5, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. (L 80/2005)

5. ter – In caso di formazione esclusivamente aziendale ~~non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi~~ i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi ~~integralmente~~ ai contratti collettivi di lavoro di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali ~~definiscono la nozione di formazione aziendale e~~ determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo (*)

(*) Sentenza della Corte Costituzionale 10 maggio 2010 n. 176